



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 settembre 2008 (23.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0223 (CNS)**

**13139/08
ADD 1 REV 1**

PECHE 233

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. prop. Com: 14236/07 PECHE 305 - COM(2007) 602 defin.
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
- Adozione (AL + D)

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

1. Dichiarazione della Commissione - Prodotti della pesca

La Commissione si impegna a riesaminare annualmente, in base alle informazioni ottenute nel corso dell'attuazione del regolamento, l'elenco dei prodotti della pesca figurante nell'allegato I del regolamento. Durante la revisione dell'allegato si cercherà di escludere dal campo d'applicazione del regolamento i prodotti della pesca con le seguenti caratteristiche: commercio minimo con la Comunità o bassa sensibilità verso l'inosservanza delle misure di conservazione e di gestione e assenza di rischio di una loro utilizzazione per pratiche di elusione.

2. **Dichiarazione della Commissione - Orientamenti per l'attuazione del sistema di certificazione delle catture**

In relazione al Capo III del regolamento in questione, la Commissione si impegna a fornire orientamenti relativi ai sistemi di certificazione delle catture entro il termine previsto per la sua attuazione di cui all'articolo 57.

Tali orientamenti sono destinati alle autorità e ai soggetti interessati nei paesi terzi e negli Stati membri. La Commissione si impegna a garantire un ampio accesso del pubblico e di tutte le parti interessate agli orientamenti, anche mediante la pubblicazione degli stessi sul suo sito web.

3. **Dichiarazione della Commissione - SEE**

La Commissione si impegna a far sì che le disposizioni del regolamento in esame lascino impregiudicate le relazioni instaurate con i paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE). Essa si impegna a mantenere le sue strette relazioni e a cooperare sul piano amministrativo con i paesi sopracitati e a rafforzare la relazione preferenziale già esistente tra gli Stati membri del SEE e quelli dell'Unione europea.

4. **Dichiarazione della Commissione - Ricorso a mezzi elettronici**

Riguardo al Capo III e alle parti correlate del regolamento in questione, la Commissione si impegna a incoraggiare il ricorso a mezzi elettronici per assicurarne un'attuazione senza intralci.

A tal fine la Commissione proporrà ai paesi terzi, nel quadro della cooperazione stabilita all'articolo 20, paragrafo 4, che, ove opportuno, l'attuazione del sistema di certificazione delle catture e gli scambi di informazioni ai sensi del regolamento in questione siano supportati da mezzi elettronici adeguati.

5. **Dichiarazione della Commissione - Eventuale integrazione nei sistemi elettronici esistenti**

Riguardo al Capo III e ad altre parti pertinenti del regolamento in questione, la Commissione si impegna a esaminare e sostenere, in cooperazione con gli Stati membri, le soluzioni per un eventuale utilizzo integrato dei sistemi elettronici esistenti per assicurarne il funzionamento senza ostacoli, in sinergia con l'attuazione di altri regolamenti applicabili all'importazione e all'esportazione dei prodotti della pesca.

6. Dichiarazione della Commissione - Articolo 20, paragrafo 2 del regolamento IUU

In relazione all'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento in questione, la Commissione si impegna a cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi e/o a sostenerli nell'attuazione del regolamento in questione.

Per consentire alla Commissione di preparare e aiutare i paesi terzi a rispettare efficacemente le disposizioni del regolamento, l'entrata in vigore del regolamento è stata fissata al 1° gennaio 2010. La Commissione completerà le informazioni già comunicate ai paesi terzi sulla proposta e le sue possibili implicazioni quanto prima possibile successivamente all'adozione del regolamento.

I lavori in atto sul programma d'azione relativo ai paesi terzi saranno altresì conclusi rapidamente dopo l'adozione del regolamento. Saranno previste azioni adeguate a livello regionale e bilaterale per garantire un corretto funzionamento e un sostegno all'attuazione del regolamento.

La Commissione riserverà particolare attenzione alle esigenze dei paesi in via di sviluppo nonché alla situazione di tali paesi per quanto riguarda la loro capacità di assolvere gli obblighi risultanti dal regolamento in questione.

7. Dichiarazione della Commissione - Contributo finanziario per l'attuazione del regolamento

Nel quadro dell'articolo 8, lettera a) del regolamento n. 861/2006 del Consiglio e del regolamento n. 391/2007 della Commissione, quest'ultima si impegna a fornire un contributo finanziario agli Stati membri a sostegno delle spese relative alle nuove tecnologie di controllo utilizzate dalle rispettive autorità per sviluppare nuovi mezzi per le attività di controllo, ispezione e verifica. Tali misure dovranno essere incluse nei programmi annuali di controllo delle attività di pesca degli Stati membri che devono essere inviati alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.